

FOGLIO INFORMATIVO

relativo ai

MUTUI CHIROGRAFARI FONDO DI GARANZIA FINANZIAMENTI FINO A €. 30.000,00 EX ART. 13, COMMA 1, LETT. M, D.L. N. 23/2020 CONVERTITO DALLA L. 40/2020

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO S.C.

Sede Legale Via Papa Giovanni XXIII n. 51 - 24054 – Calcio (BG)

Direzione Generale Via Trento n. 17 - 24050 – Covo (BG)

Tel . : 0363/930011 – Fax: 0363/930150

E mail: lamiabanca@oglioeserio.bcc.it

Indirizzo P.E.C.: 08514.bcc@actaliscertymail.it

Sito Internet: www.bccoglioeserio.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Bergamo n.02249360161

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 08514 - cod. ABI 08514

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160539

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo. Società aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007.

CHE COS'È IL MUTUO CHIROGRAFARIO

L'art. 13, comma 1, lett. m) del D.L. n. 23/2020 consente alle PMI e alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni **la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza sanitaria** di richiedere un finanziamento finalizzato a sostenere la liquidità aziendale e/o gli investimenti materiali e immateriali.

L'importo finanziato non può superare il 25% dei ricavi come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale alla data di presentazione della richiesta al Fondo di Garanzia, ovvero, per i soggetti costituiti dal 01/01/2019 da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, **fermo restando il limite massimo di € 30.000,00 per ciascun soggetto richiedente**. Il mutuo chirografario comporta l'erogazione di una somma di denaro al cliente, che si impegna a restituirla in un arco di tempo concordato con la banca. Il rimborso avviene mediante pagamento di rate periodiche comprensive di capitale e interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto. Fermo restando comunque un periodo di **24 mesi di preammortamento** come definito dalla norma in oggetto, Il tasso di interesse è fisso. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali. **I mutui in oggetto sono totalmente (100%) garantiti dal FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEI CUI ALLA LEGGE 662/96**. Il mutuo chirografario non è garantito da ipoteca su immobili. La banca può tuttavia richiedere altri tipi di garanzia (ad esempio fideiussione). Il termine per effettuare la domanda è il 31/12/2020.

Il presente foglio informativo riguarda esclusivamente mutui non rientranti nell'ambito applicativo del credito ai consumatori, per i quali il consumatore può comunque richiedere in ogni momento alla Banca informazioni precontrattuali personalizzate.

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO CHIROGRAFARIO

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

*riferito ad un mutuo chirografario di euro 25.000,00 della durata di 72 mesi di cui le prime 24 di preammortamento,
 con rata mensile, al tasso nominale fisso del 1,3500 %
 TAEG 1,35870 %*

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le eventuali penali derivanti dalla mancata esecuzione di uno degli obblighi previsti nel contratto, gli interessi di mora e i costi relativi a servizi accessori non obbligatori per la concessione del finanziamento. Il TAEG è stato calcolato alla luce di informazioni ricavate per stima, rappresentative del contratto in oggetto, a titolo esemplificativo oltre al tasso di interesse nominale hanno concorso alla determinazione del TAEG indicato i seguenti costi : Imposta sostitutiva: euro 62,50 calcolata con aliquota pari a 0,25% ed applicata una sola volta;

	VOCI	COSTI
	Importo massimo finanziabile	Euro 30.000,00
	Durata minima Durata massima	25 mesi di cui i primi 24 di preammortamento 120 mesi di cui i primi 24 di preammortamento
	Modalità di calcolo degli interessi	<p>Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 gironi)</p> <p>In conformità alla norma in oggetto, i tassi di interesse massimi applicabili</p> <p>– sono differenziati in analogia con le rispettive durate –</p> <p>non sono superiori al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, conseguentemente la norma individua i seguenti parametri per il calcolo del tasso massimo praticabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi; • CDS banche a 5 anni; • DS ITA a 5 anni. <p>tutto maggiorato dello 0,20 per cento</p>

TASSI MASSIMI	MUTUI A TASSO FISSO		
	Tasso di interesse nominale annuo massimo applicabile	<p>Per i mutui stipulati nel mese dal 08/06/2020 sino al 30/06/2020 Sino a 36 mesi tasso fisso 0,997% Sino a 48 mesi tasso fisso 1,251% Sino a 72 mesi tasso fisso 1,459% Sino a 96 mesi tasso fisso 1,724% Sino a 120 mesi tasso fisso 1,960%</p> <p>Per i mutui stipulati nel mese dal 01/07/2020 sino al 31/07/2020 Sino a 36 mesi tasso fisso 0,559% Sino a 48 mesi tasso fisso 0,834% Sino a 72 mesi tasso fisso 1,061% Sino a 96 mesi tasso fisso 1,361% Sino a 120 mesi tasso fisso 1,618%</p>	
	Tasso di interesse di preammortamento	pari a quello sopra esposto	
	Tasso di mora	+ 2,00 punti rispetto al tasso di interesse nominale	
SPESE MASSIME	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	euro 0,00
		Pegno su titoli a garanzia – spesa deposito	Non previsto
		Pegno su titoli a garanzia – spesa bolli	Non previsto
		Altre garanzie obbligatorie	Non previsto
	Spese per la gestione del rapporto	Spese incasso rata	euro 0,00
		– con addebito in c/c	euro 0,00
		– mediante SDD	euro 0,00
	– per cassa	euro 0,00	
	Commissioni incasso rata	euro 0,00	
	Spese invio quietanza	euro 0,00	

	Spese per avviso scadenza rata	euro 0,00
	Spese per sollecito di pagamento	euro 0,00
	Spese per comunicazioni periodiche → in forma cartacea → on line	euro 0,00 gratuite
	Spese per altre comunicazioni	euro 0,00
	Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata	euro 0,00
	Spese per richiesta documentazione	Massimo Euro 0,00 per singolo foglio del documento richiesto.
	Accollo mutuo (laddove la banca vi aderisca)	euro 0,00
	Rinegoziazione mutuo	euro 0,00
	Compenso per estinzione anticipata	0,00 % del debito residuo in caso di estinzione totale 0,00 % del capitale rimborsato in caso di estinzione parziale
	Spese per stipula atto fuori dai locali della banca.	euro 0,00
	PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento
Tipologia di rata		costante
Periodicità delle rate		mensile, trimestrale, semestrale o annuale

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO

Data rilevazione	Periodo di validità	Tasso massimo applicabile (TAEG)*
31 marzo 2020	Aprile 2020	1,9038%
30 aprile 2020	Maggio 2020	1,9170%

Rendistato per fasce di vita residua	Rilevazione Banca d'Italia Maggio 2020	Maggiorazione (legge n.40/2020 di conversione del DL n. 23/2020)	Tassi massimi applicabili 8-30 giugno 2020 (TAEG) (*)
1 anno e 7 mesi - 2 anni e 6 mesi	0,599%	0,200%	0,799%
2 anni e 7 mesi - 3 anni e 6 mesi	0,797%	0,200%	0,997%
3 anni e 7 mesi - 4 anni e 6 mesi	1,051%	0,200%	1,251%
4 anni e 7 mesi - 6 anni e 6 mesi	1,259%	0,200%	1,459%
6 anni e 7 mesi - 8 anni e 6 mesi	1,524%	0,200%	1,724%
8 anni e 7 mesi - 12 anni e 6 mesi	1,760%	0,200%	1,960%

Rendistato per fasce di vita residua	Rilevazione Banca d'Italia Giugno 2020	Maggiorazione (legge n.40/2020 di conversione del DL n. 23/2020)	Tassi massimi applicabili luglio 2020 (TAEG) (*)
1 anno e 7 mesi - 2 anni e 6 mesi	0,190%	0,200%	0,390%
2 anni e 7 mesi - 3 anni e 6 mesi	0,359%	0,200%	0,559%
3 anni e 7 mesi - 4 anni e 6 mesi	0,634%	0,200%	0,834%
4 anni e 7 mesi - 6 anni e 6 mesi	0,861%	0,200%	1,061%
6 anni e 7 mesi - 8 anni e 6 mesi	1,161%	0,200%	1,361%
8 anni e 7 mesi - 12 anni e 6 mesi	1,418%	0,200%	1,618%

Il tasso applicato al singolo contratto può essere diverso, a seconda del valore del parametro al momento della stipula.

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge numero 108/1996), relativo ai mutui chirografari, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bancaditalia.it.

SERVIZI ACCESSORI

Polizza assicurativa facoltativa La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.	Non previsto
--	--------------

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

Perizia tecnica	Non previsto
Imposta sostitutiva (per finanziamenti per i quali è stata esercitata l'opzione)	0,25%
Imposta di bollo sul contratto (per finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi non regolati in conto corrente o di durata superiore per i quali non è stata esercitata l'opzione dell'imposta sostitutiva)	Non previsto
Imposta di registro	Non previsto
Imposta di bollo sulle eventuali cambiali in garanzia	Non previsto
Oneri a favore di terzi che rientrano nel TAEG	Non previsto
Oneri per mediazione	Non previsto
Altro	Non previsto
Rinuncia affidamenti (già deliberati) su richiesta del cliente	Euro 0,00

TEMPI DI EROGAZIONE

- **Durata dell'istruttoria:** entro 45 giorni dalla presentazione della documentazione completa.
- **Disponibilità dell'importo:** appena dopo la stipula del contratto e la raccolta delle eventuali garanzie previste.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente può esercitare in ogni momento, senza alcun onere né spesa né penale, il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo:

- se il mutuo è concesso a persone fisiche per acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale;

- se l'estinzione anticipata totale avviene nell'ambito di un'operazione di portabilità.

In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, senza corresponsione di alcun compenso stabilito nel presente foglio informativo.

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo.

Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine

In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che – incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l'immediato pagamento di quanto dovutole.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 45 giorni decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Via Trento 17 – 24050 Covo BG, oppure e-mail lamiabanca@oglioeserio.bcc.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n.11/2010 il predetto termine è ridotto a 10 giornate operative dal ricevimento della richiesta di rimborso.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale."

LEGENDA

Fondo Di Garanzia	Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23.12.96, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni
Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Imposta sostitutiva	Imposta sui mutui di durata superiore a 18 mesi, pari allo 0,25% della somma erogata, ad eccezione dei mutui richiesti da persone fisiche e destinati all'acquisto/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa, per i quali l'imposta sostitutiva è pari al 2% della somma erogata.

Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rinegoziazione	Accordo con cui si modificano alcune clausole rispetto a quanto previsto nel contratto originario quali ad esempio tasso d'interesse o durata del finanziamento oppure si concorda una sospensione totale o parziale del pagamento delle rate del mutuo.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.